



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 30 maggio 2023

**DETERMINAZIONE N. 97/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ "CENTRO VENDITE IMMOBILIARI BRESCIANO DI ALBERTI MANUEL & C.- S.A.S."**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società "Centro Vendite Immobiliari Bresciano di Alberti Manuel & c. - s.a.s.", con sede in Brescia via Pusterla n. 1/A, iscritta nel registro delle imprese al n. 03474430174;

verificato che la società in parola, iscritta al n. 404284 del repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 16 febbraio 1999, l'attività di agenzia di mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso e che il signor Manuel Alberti risulta essere socio accomandatario e soggetto preposto alla mediazione;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 67071 del 29 giugno 2021, la società non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i seguenti periodi:

- dal 1° gennaio 2015 al 17 maggio 2015
- dal 1° gennaio 2016 al 13 aprile 2016
- dal 1° gennaio 2017 al 10 maggio 2018
- dal 1° gennaio 2019 all'11 aprile 2019;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare, avviato con nota del 6 marzo 2023, prot. n. 17783, a carico della società in parola nella persona del legale rappresentante signor Manuel Alberti che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza, effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 21 marzo 2023, come da verbale di audizione n. 23032/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di agenzia di mediazione immobiliare e con mandato a titolo

oneroso per i periodi dal 1° gennaio 2015 al 17 maggio 2015, dal 1° gennaio 2016 al 13 aprile 2016, dal 1° gennaio 2017 al 10 maggio 2018 e dal 1° gennaio 2019 all'11 aprile 2019 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Alberti Manuel ha stipulato, in data 17 maggio 2015, 13 aprile 2016, 10 maggio 2018 e in data 11 aprile 2019, polizze con efficacia retroattiva a copertura dei periodi segnalati, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni quattro a carico della società "Centro Vendite Immobiliari Bresciano di Alberti Manuel & c. - s.a.s." nella persona del legale rappresentante signor Manuel Alberti;

#### d e t e r m i n a

di adottare nei confronti della società "Centro Vendite Immobiliari Bresciano di Alberti Manuel & c. - s.a.s." nella persona del legale rappresentante signor Manuel Alberti, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni quattro, precisamente dal 4 al 7 agosto 2023 compresi;

#### a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

#### i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia

presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it) alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA ANAGRAFICA  
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)